

# **DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI**

## **Art.1**

### **OGGETTO E FINALITA' DEL DISCIPLINARE**

1. Il presente Disciplinare definisce le modalità di svolgimento del mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli (chiamati "contadino") al fine di rispondere alle esigenze di acquisto di prodotti agricoli locali e con un diretto legame con il territorio di produzione. Il mercato contadino persegue le finalità dell'educazione alimentare e dell'orientamento dei consumi e vuole affermare il valore culturale del cibo, inteso come espressione di identità e storia.
2. L'esercizio delle attività nell'ambito del mercato è disciplinato dal regolamento CE n.852/2004, del Regolamento CE n.853/2004, dalla Legge 5 marzo 2001, n.57, Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dall'art. 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, dalla delibera di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna del 07/07/2008, n.1015 e delle norme in materia nel tempo vigenti dal presente Regolamento, e dalle altre norme statali, regionali, comunali vigenti in materia.
3. L'esercizio dell'attività di vendita all'interno del mercato agricolo di vendita diretta non è assoggettato alla disciplina sul commercio, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 8 del D.Lgs n. 228/2001.

## **Art.2**

### **AREA DI MERCATO**

1. Il Mercato contadino, istituito in via sperimentale, si effettuerà nello spazio pubblico individuato presso i Giardini Pubblici di Piazza Passerini (Fig. 40 mapp. 150) nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, nella giornata del venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00. L'area dovrà essere sgombrata entro le ore 14:00. Sono previsti n. 6 posteggi di mq. 9,00 (3x3).
2. In caso di indisponibilità della sede abituale o per particolari occasioni il mercato, con provvedimento del Responsabile del Servizio Attività Produttive, può essere soppresso, spostato in altro luogo, modificato negli orari o nelle date.
3. I singoli operatori dovranno presentare la richiesta di partecipazione di cui all'art. 6 comma 1 e sono tenuti al rispetto dei requisiti igienici di cui all'art. 5 e delle disposizioni di cui al Decreto Min. 20/11/2007 e a quanto previsto dal disciplinare.
4. Per quanto non previsto si rimanda alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e nel Decreto Min. 20/11/2007.

## **Art. 3**

### **SOGGETTI, PRODOTTI ED ATTIVITA' AMMESSE AL MERCATO**

1. Possono esercitare la vendita diretta nel mercato contadino gli imprenditori agricoli di cui all'art.2135 c.c. iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n.580, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività agricole principali e per connessione prodotti dei soci, le società di persone e le SRL costituite da imprenditori

agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.

2. L'attività di vendita all'interno del mercato è esercitabile dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e delle formazioni di cui al comma 1 del presente articolo, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa, dal partecipante e da tutte le altre figure impiegate nella attività agricola del fondo previste dalle leggi vigenti.
3. Nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è possibile esercitare il consumo immediato sul posto limitatamente ai prodotti offerti in vendita, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
4. All'interno del mercato possono essere realizzate, dagli assegnatari dei posteggi, attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento.

#### **Art. 4**

#### **CATEGORIE MERCEOLOGICHE RAPPRESENTATE IN VENDITA**

1. Nel Mercato contadino è consentita la vendita dei seguenti prodotti:
  - Prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme vigenti in materia di produzione con metodo biologico;
  - Prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme vigenti in materia di produzione con metodo biologico.

#### **Art. 5**

#### **DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE**

1. Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari e al contatto con questi, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti alle disposizioni vigenti.
2. Gli imprenditori agricoli, dovranno altresì provvedere agli adempimenti previsti dal regolamento 852/2004 CE e dagli art. 18 e 19 del regolamento 178/02 CE relativi alla rintracciabilità.

#### **Art. 6**

#### **CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**

1. Per la partecipazione al Mercato contadino è necessario compilare la domanda di partecipazione utilizzando il modulo allegato al presente Disciplinare.
2. L'assegnazione avverrà tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri
  - Imprese agricole aventi luogo di produzione dei prodotti nel territorio del Comune di Sestola;
  - Imprese agricole aventi luogo di produzione dei prodotti nel territorio dei Comuni limitrofi confinanti;
  - Imprese agricole aventi luogo di produzione dei prodotti nel territorio dei Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni del Frignano;
  - Imprese agricole aventi luogo di produzione dei prodotti nel territorio dei Comuni

della Provincia di Modena.

3. La graduatoria sarà rinnovata ogni anno.
4. Gli assegnatari dei posteggi saranno tenuti al pagamento del canone patrimoniale unico per le giornate di presenza.

#### **Art. 7**

### **OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI DI POSTEGGIO**

1. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni:
  - Esporre sul bando di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'Azienda Agricola;
  - Lasciare pulito lo spazio occupato impegnandosi a conferire i rifiuti in appositi sacchi e curarne personalmente lo smaltimento;
  - I contenitori e gli imballaggi a perdere utilizzati da ciascun operatore dovranno essere riportati in azienda.

#### **Art. 8**

### **GESTIONE DEL MERCATO**

1. Il Mercato Contadino viene gestito direttamente dal Comune di Sestola.
2. Non sarà possibile accedere con mezzi motorizzati all'area mercatale.
3. Il Corpo Unico di Polizia Locale del Frignano sarà incaricato della rilevazione delle presenze e dei procedimenti sanzionatori.

#### **Art. 9**

### **SANZIONI**

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione/SCIA è punito con la sanzione prevista dall'art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,00 euro a 15.493,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Disciplinare sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 euro a 3.098,00 euro:
  - a) vendere prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione del posteggio da parte dei titolari di posteggi vincolati dal presente regolamento;
  - b) cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio;
  - c) non rispettare le misure di sicurezza previste dal presente regolamento;
3. Le seguenti violazioni alle norme del presente Disciplinare, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80,00 euro a 480,00 euro:
  - a) la mancata esibizione dell'originale della comunicazione e, in caso di assegnazione di posteggio permanente o stagionale, dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico;
  - b) non indicare in modo chiaro e leggibile i prezzi di vendita al pubblico;
4. Le seguenti violazioni alle norme del presente Disciplinare, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75,00 euro a 450,00 euro :
  - a) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento;
  - b) non esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza l'autorizzazione amministrativa o la SCIA di subingresso, corredata dalla ricevuta di presentazione telematica e completa dei dati indicati dall'art. 5 co. 1 della L.R. 12/1999 e successive modificazioni (combinato disposto dall'art. 5 co. 1 L.R. 12/1999 e successive modificazioni e art.13 comma 1 del presente Regolamento);
  - c) collocare i banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni del posteggio assegnato;
  - d) non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti;
  - e) utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non ai fini della

dimostrazione dei prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe;

f) utilizzare energia elettrica proveniente da impianti non pubblici o proveniente da sorgenti rumorose e/o inquinanti;

g) non rispettare le prescrizioni previste dall'allegato tecnico applicazione delle raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e gestione dei mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimuovibili e autonegozi del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, diramate in data 3/4/2014 dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco con nota ai Sindaci prot. n. 5753 e della legge n. 168 del 1/371968 e del DM n. 37 del 12/3/2008.

5. Le altre violazioni alle norme del presente Disciplinare sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 euro a 150,00 euro.

6. Sostare nell'area di mercato con i veicoli adibiti al trasporto della merce (art.7 CDS).

7. Esercitare il commercio itinerante nell'area mercatale o nel raggio di m. 500 (regolamento di P.U. art.21 comma 1 lettera a);

8. Il mancato pagamento dei tributi locali o altre eventuali spese stabilite dall'Amministrazione Comunale ed inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su area pubblica, comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria del mercato

9. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 689/81 e successive modificazioni.

10. In caso di particolare gravità o recidiva (stessa violazione commessa più di 2 volte nel corso dell'anno solare), secondo quanto previsto dall'art. 29 co.3 del D. Lgs 114/98 e dal presente regolamento, comportano la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.

## **Art. 10 DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti.